

REGIONE PIEMONTE

Direzione POLITICHE SOCIALI

Settore Promozione attivita' altri soggetti pubblici e del privato sociale

DETERMINAZIONE NUMERO: 81 DEL: 17 APR. 2003
Codice Direzione: 30 Codice Settore: 30.4
Legislatura: 7 Anno: 2003

Oggetto

Asilo Infantile di Brandizzo (TO). Provvedimento in ordine al riconoscimento della personalità giuridica privata.

L'Asilo Infantile di Brandizzo, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890, eretta in Ente Morale con R. D. in data 07/07/1869, aveva per scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto, "di accogliere e custodire nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi, gratuitamente, del Comune di Brandizzo, dell'età dai tre ai sei anni, di provvedere alla loro educazione morale, fisica ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età...".

Con istanza in data 18/12/2002, il Presidente dell'Asilo richiedeva, in esecuzione della deliberazione n. 15 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 23/09/2002, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'approvazione del nuovo statuto.

La proposta veniva motivata dalla natura privatistica dell'Istituto ed altresì dalla necessità di dotare l'Istituto di uno statuto più conforme alla legislazione vigente ed alla mutata natura giuridica.

L'ente può essere individuato quale istituzione avente struttura associativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. a1-a2-a3 della L. R. n. 10/1991.

Infatti:

- la costituzione dell'Ente è avvenuta per iniziativa volontaria di privati, in particolare del maestro di musica Luigi Felice Rossi (lett. a1);
- l'amministrazione e il governo dell'istituzione, per disposizione dello statuto originario, era determinata dai soci in quanto spettava ai medesimi l'elezione di quattro membri (su cinque) dell'organo amministrativo ed all'Assemblea erano riservate le competenze deliberative in ordine all'adozione dei fondamentali atti per la vita dell'Ente (lett. a2);
- l'Asilo svolge la propria attività istituzionale anche attraverso le prestazioni volontarie dei soci i quali, oltre a contribuire economicamente, partecipano alla gestione dell'Ente e collaborano nell'organizzazione di manifestazioni benefiche a favore dell'Istituto (lett. a3).





Si dà atto che l'Ente svolge l'attività istituzionale di scuola materna e che attualmente sono funzionanti quattro sezioni.

In merito alla proposta si sono favorevolmente espresse la Giunta Comunale di Brandizzo e la Giunta Provinciale di Torino, con provvedimenti nn. 19 e 9 rispettivamente in data 24/02/2003 e 11/03/2003.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Constatato inoltre che lo statuto proposto è corrispondente alla normativa vigente, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Ciò stante;

visti gli atti;

vista la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

visto il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

viste le Leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;

IL DIRIGENTE

Visto il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001;

visto l'art. 22 della L.R. n. 51/1997;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, dell'Asilo Infantile di Brandizzo, il cui statuto è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, con il vincolo della destinazione del patrimonio, e delle relative rendite, alle attività previste dallo statuto.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.





Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della L.R. 62 del 13/4/1995 e dell'art. 115 della L.R. n. 5 del 15/3/2001, la cessione sotto qualunque forma di beni immobili, o diritti reali sugli stessi, dovrà essere comunicata alla Provincia di Torino.

Dall'iscrizione si applicano all'Ente le disposizioni del codice civile concernenti le persone giuridiche private.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'Ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R..

II DIRIGENTE DEL SETTORE
(Sergio DI GIACOMO)

MAIED





STATUTO ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO – (Ente di tipo associativo)

CAP. 1 – Origine – Scopo – Mezzi – Denominazione

Art. 1,

L'Asilo Infantile di Brandizzo già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le proprie origini dai due pii legati Rossi e Malacra ed è eretto in ente morale con R.D. 7 luglio 1869
La denominazione dell'Ente è ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO a sede in Brandizzo

Art. 2

L'Asilo Infantile di Brandizzo non ha scopo di lucro. Lo scopo dell'Asilo è quello di accogliere i bambini di ambo i sessi residenti in Brandizzo ed eventualmente dei Comuni limitrofi, di età compresa fra i tre e i sei anni e di provvedere all'educazione prescolastica globale della persona del bambino secondo i valori cristiano-cattolici.
L'Ente potrà accogliere gratuitamente i bambini appartenenti a famiglie svantaggiate secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 3

L'Asilo Infantile di Brandizzo provvede ai propri scopi con le rette delle famiglie degli alunni, con le quote degli associati, con i propri redditi e con proventi derivanti da contributi e oblazioni di persone ed Enti pubblici o privati e potrà stipulare Convenzioni economiche con Enti pubblici e privati.

L'attuale patrimonio immobiliare dell'Ente è costituito da (dati catastali)

Immobile sito in via Matteotti 10 – partita catastale 163 – foglio 7 – n° 325 – sub 1
Unità immobile sita in via Leini 2/B alloggio piccolo – partita catastale 634 - foglio 1 – n° 372 sub 19

CAPO II – ORGANI – COMPITI ED ATTRIBUZIONI

Art. 4

Sono organi dell'Asilo:

- L'Assemblea degli Associati
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente

Art 5

Sono Soci:

- uno dei due genitori o chi esercita la patria potestà sui bambini per la durata della frequenza della scuola del bambino
- tutti coloro che ne fanno richiesta purché maggiorenni e sono accolti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Ai Soci è richiesto di condividere e di collaborare al raggiungimento dell'obiettivo educativo che si propone la scuola e di versare nel termine stabilito la quota annuale di associazione così come deliberata dall'Assemblea dei Soci. Per i Soci di cui al punto A la quota di associazione è compresa nella quota di iscrizione alla Scuola.

Viene meno la condizione di Socio nei seguenti casi:

- quando non si è in regola con il pagamento della quota associativa annuale
- quando non si interviene, senza giustificativo a tre sedute consecutive dell'Assemblea

ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO
 IL PRESIDENTE
 IL SEGRETARIO
 Brandizzo





Quando il bambino cessa di frequentare la scuola, il genitore perde la qualifica di socio di cui al punto A e può assumere quella di Socio ai sensi del punto B.

Tutti coloro che sono considerati Soci sono iscritti in un apposito Libro dei Soci, aggiornato a cura del Consiglio di Amministrazione

Art. 6

Le competenze dell'Assemblea dei Soci sono le seguenti:

- elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di competenza
- approvazione del bilancio consuntivo
- approvazione dei Regolamenti Amministrativi e del servizio scolastico-educativo
- determinazione delle quote associative
- delibera sulle modifiche dello Statuto

Art. 7

L'Assemblea dei Soci è convocata annualmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo avviso scritto, almeno otto giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Un decimo dei componenti dell'Assemblea, oppure un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione possono richiedere al Presidente la convocazione dell'assemblea. Il Presidente è tenuto a fissare la data entro 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea elegge, di volta in volta al suo interno, il Presidente dell'Assemblea con il ruolo di direzione dei lavori dell'Assemblea stessa.

Il Presidente
[Handwritten signature]

Art. 8

Le adunanze sono valide quando, in prima convocazione sono presenti la metà dei soci. L'Assemblea può essere riunita in seconda convocazione e gli atti sono validi qualunque sia il numero dei soci presenti, esclusi i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Gli atti dell'Assemblea sono adottati a maggioranza dei votanti. Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.

ASILO INFANTILE DI BRANDIZZO
IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]

Art. 9

L'Asilo Infantile di Brandizzo è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito da 5 membri di cui tre eletti dall'Assemblea dei Soci e due nominati dall'Amministrazione Comunale.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 10

Sono eletti Consiglieri, in rappresentanza dei Soci, i tre membri che hanno ottenuto la maggioranza dei voti dell'Assemblea, in caso di parità si ricorre ad un ballottaggio.

Art. 11


Decadono dalla carica di Consigliere coloro che:

- sono dimissionari
- sono assenti, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive
- hanno perso la qualifica di Soci di cui all'art 5

Il Consigliere deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto è sostituito dal socio che nelle ultime elezioni per il Consiglio ha riportato il maggior numero di voti.



[Handwritten initials]



Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per la predisposizione del rendiconto economico. Esso è convocato dal Presidente a mezzo avviso scritto, almeno otto giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a ventiquattro ore.
 La convocazione del Consiglio può essere richiesta da un terzo dei Consiglieri. Il Presidente è tenuto a fissarne la data entro 20 giorni dalla richiesta.
 Il Consiglio è valido quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri
 Le deliberazioni devono essere assunte con la maggioranza assoluta degli intervenuti

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- vigila e collabora con il personale educativo della scuola per il miglior raggiungimento dello scopo dell'ente
- provvede all'amministrazione della scuola e al suo regolare funzionamento
- redige il bilancio preventivo
- redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci
- elabora il Regolamento amministrativo e del servizio scolastico-educativo
- propone all'assemblea dei soci eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento
- provvede all'assunzione e alla disciplina del personale
- delibera le dimissioni dei beni.
- stipula convenzioni economiche con istituti ed enti
- delibera sulle domande di frequenza e sulle ammissioni dei soci
- stabilisce le rette di frequenza
- delibera in genere su quanto non sia di competenza dell'Assemblea dei Soci

Art. 14

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Art 15

Il Consiglio nella sua prima seduta elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.
 L'elezione del Presidente è valida con l'intervento dei due terzi dei Consiglieri e a maggioranza assoluta dei voti. Qualora dopo due votazioni nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti.
 Il Vice Presidente viene eletto a semplice maggioranza relativa.


Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Asilo e in particolare:

- convoca l'assemblea dei Soci e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni
- rappresenta l'ente in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti
- vigila e dirige tutta l'attività dell'Ente, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio

In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente delegato con tutti i poteri e le attribuzioni.

Il Presidente


ASILE INFANTILE DI BRANDIZZO
 ASILO INFANTILE
 DI BRANDIZZO
 SEGRETARIO
Ignazio Madia



3



Art. 17

Al Segretario compete la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, la regolare tenuta dell'archivio, la raccolta e la conservazione degli Atti Ufficiali dell'Ente, il disbrigo della corrispondenza e degli atti d'ufficio.

Art. 18

Il Tesoriere è il responsabile delle risorse dell'Ente, del maneggio del denaro e dell'amministrazione. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Art. 19

Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e l'utilità del servizio l'Ente potrà assumere eventuali altre attività di carattere socio-educativo ed assistenziale, sempre senza fini di lucro

Art. 20

La durata dell'Ente è illimitata
Per lo scioglimento dell'Ente è necessaria la convocazione di una apposita Assemblea dei soci e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio di Amministrazione legittimamente in carica e non scaduto o da un terzo degli associati. In caso di scioglimento "approvato" l'eventuale patrimonio dell'Ente residuo dalla liquidazione di ogni passività verrà posto a disposizione di analoga istituzione avente sede ed operante nel Comune di Brandizzo con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo educativo-assistenziale.

Art. 21

L'attuale Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla costituzione dell'Assemblea dei Soci prevista dal presente Statuto.

L'esercizio finanziario si chiude annualmente il 31 dicembre, entro il 31 maggio l'Assemblea dei Soci approva il Bilancio Consuntivo dell'anno precedente

Art 22

Per tutto quanto non previsto valgono le vigenti disposizioni di legge

Brandizzo, 23 settembre 2002

REGIONE PIEMONTE	
Copia fotostatica conforme all'originale composta di n. 7 fasciate.	
Torino, 12 MAG. 2003	
IL FUNZIONARIO INCARICATO	
Elio DEBERNARDI VENON	



ASILE INFANTILE DI BRANDIZZO

Il Presidente

[Signature]

ASILE INFANTILE DI BRANDIZZO

SECRETARIO

[Signature]

[Handwritten mark]